

Capitolato speciale d'appalto

**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PRESSO
UN CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE PER DISABILI
DENOMINATO "IL SENTIERO"**

ART. 1 - ENTE COMMITTENTE

L'Unione della Romagna Faentina è l'Ente committente.

Le prestazioni dovranno essere effettuate con l'osservanza delle prescrizioni del presente capitolato, dell'offerta presentata in sede di gara ed allegata al contratto per farne parte integrante e sostanziale, dalla vigente disciplina dettata in materia dal D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni nonché dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49, delle norme del codice civile, delle norme vigenti in materia di servizi alla comunità, delle disposizioni in materia di lavoro e in materia di igiene e sicurezza, del CCNL di settore e in generale di tutte le leggi che disciplinano la materia.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dei servizi disciplinati dal presente capitolato riguarda l'affidamento in regime d'appalto della gestione di un centro Socio Occupazionali Diurno, da denominarsi "Il Sentiero", per la durata prevista dal successivo art. 3 con espletamento da parte dell'appaltatore di tutte le prestazioni ed attività previste e disciplinate dal presente capitolato in relazione alle funzioni che la struttura dovrà assolvere per la tutela, cura e riabilitazione dei cittadini disabili secondo quanto di seguito precisato.

L'appaltatore deve avere nella sua disponibilità a titolo di proprietà, ovvero sulla base di altro diritto reale o obbligatorio (es.: contratto di locazione) all'interno del territorio dell'Unione della Romagna Faentina una struttura con locali idonei ad accogliere almeno 25 utenti, salva la possibilità di quanto previsto al successivo art. 5.

L'appaltatore si obbliga ad effettuare, con oneri a proprio carico, i trasporti necessari per le attività educative/riabilitative esterne, anche per il trasporto di disabili in carrozzina, se necessario.

Le attività di avvio al lavoro potranno esprimersi anche con la creazione di nuclei aziendali composti da disabili e soggetti in condizione di grave svantaggio, secondo quanto previsto in specifici progetti da concordarsi tra le parti e/o aziende terze nell'ambito dei progetti promossi dal Servizio Integrato per l'Inserimento Lavorativo ovvero da altri soggetti che operano in tale ambito.

L'appaltatore assicura inoltre il servizio di mensa, tramite organizzazione propria o convenzionata, sulla base di tabelle dietetiche appositamente predisposte dal competente servizio dell'AUSL Romagna e garantisce, su presentazione di apposita ricetta medica, un regime dietetico adeguato alle specifiche esigenze degli assistiti. La distribuzione del pasto si effettua seguendo le direttive previste dal D.L. 155 del 26 maggio 1997 "Attuazione delle Direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari" (Sistema HACCP – Manuale applicativo). Le persone scelgono il pasto utilizzando i moduli appositamente predisposti e vi è la possibilità di richiedere anche diete particolari, su richiesta specifica del medico, come sopra precisato.

Al servizio mensa si applicano le clausole obbligatorie previste dal D.M. 10 marzo 2020 "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari." Settore c) ristorazione per le strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive.

ART. 3 - DURATA

Il presente contratto ha una durata di anni 2, con decorrenza dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione con la possibilità di rinnovo del contratto di ulteriori 2 anni.

Il soggetto appaltatore, a richiesta del committente, è comunque tenuto ad assicurare la continuità dei servizi oltre la scadenza contrattuale, con una proroga per il tempo strettamente necessario qualora non fossero ancora concluse le procedure per un nuovo affidamento.

Il soggetto appaltatore, a fine contratto, qualora non dovesse più risultare affidatario dei servizi, è tenuto a garantire la continuità assistenziale facendo subentrare gradualmente il nuovo soggetto appaltatore, nei termini concordati con il Settore Servizi alla Comunità. In tale ipotesi è altresì fatto divieto all'appaltatore di utilizzare la denominazione "Il Sentiero" per l'immobile già utilizzato per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto.

È fatta salva ogni diversa disposizione in merito che dovesse essere introdotta a seguito della definizione dell'accreditamento da parte dei competenti organi regionali.

ART. 4 - VALORE DEL CONTRATTO

Il corrispettivo annuale presunto del presente appalto, oltre IVA di legge è dato dalla offerta presentata in sede di gara dall'appaltatore -che è comprensiva della quota a carico degli utenti, come stabilita dal vigente Regolamento per la gestione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali, e direttamente riscossa dall'appaltatore-, tenendo conto di un'utenza pari a 25 disabili che richiedano un rapporto

assistenziale di un operatore ogni quattro ospiti, come precisato all'art. 9 ed all'art. 8, in fase di avvio del contratto. Il corrispettivo effettivamente erogato all'appaltatore terrà conto delle presenze, in riferimento anche ai rapporti assistenziali previsti nei Piani Assistenziali Individualizzati, secondo quanto precisato all'art. 27.

Alla scadenza del contratto, in caso di rinnovo, il presente appalto è soggetto a revisione dei prezzi, se motivatamente richiesta dall'appaltatore, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile Unico del Procedimento. Per il calcolo degli eventuali aggiornamenti potranno essere utilizzati gli strumenti operativi ritenuti più idonei.

ART. 5 - VARIAZIONI DELL'ENTITÀ DELL'APPALTO E RESA DI PRESTAZIONI IN AUMENTO OVVERO IN DIMINUIZIONE - REVISIONE PREZZI

Per motivate esigenze, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, le prestazioni oggetto del presente appalto potranno essere variate in aumento o diminuzione da parte dell'Ente committente, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità e senza che possa far valere il diritto alla risoluzione/recesso del contratto.

ART. 6 - FINALITÀ E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Centro Socio Occupazionale Diurno "Il Sentiero" è una struttura socio-sanitaria a carattere diurno, a minore intensità assistenziale rispetto ai centri socio-riabilitativi diurni ed è destinato a persone con disabilità che, pur non potendo svolgere un lavoro in ambiente non assistito, hanno comunque sufficienti livelli di autonomia per svolgere attività occupazionali di diversa natura, in un ambiente adatto e con l'aiuto di operatori.

Valutate le necessità del territorio di riferimento e considerati gli aspetti tecnici e gestionali del servizio, si prevede una capacità ricettiva di 25 posti, incrementabili ai sensi dell'art. 5. Il Centro occupazionale sarà aperto di norma per n. 5 giorni alla settimana (giorni infrasettimanali festivi esclusi oltre ai giorni di chiusura determinati dal calendario approvato dal Comitato Tecnico Operativo e dal Comitato di Gestione per almeno n 45 settimane l'anno ripartite su 11 mesi, con orario indicativo di apertura di 40 ore settimanali compreso tra le ore 8,30 e le 16,30 di ciascun giorno.

Fatta salva tale apertura, possono essere richieste da parte della committenza modalità di diversa e/o più ampia articolazione di orario, anche relativamente al periodo estivo, in funzione di un migliore coordinamento con la rete locale dei servizi diurni e della razionalizzazione del servizio di trasporto.

Tale programmazione potrà essere rimodulata in accordo con l'appaltatore qualora si verificassero eventi eccezionali ed imprevisti.

La diversa e più ampia articolazione dell'orario, nei termini richiesti e proposti, costituisce obbligazione contrattuale per l'appaltatore.

Periodi di apertura diversi e più ampi potranno essere concordati in base alle disponibilità di bilancio annuali.

Il Centro socio-occupazionale diurno viene inteso come una struttura per l'accoglienza diurna di disabili di gravità lieve e moderata che non hanno l'autonomia per seguire ordinari ritmi di lavoro, a rischio di emarginazione e di istituzionalizzazione residenti sul territorio ed ha la finalità di:

- mantenimento, valorizzazione e potenziamento delle capacità, delle abilità sociali e dei livelli di autonomia di soggetti con handicap di lieve e moderata gravità;
- sostegno ai compiti di cura ed educativi della famiglia al fine di mantenere il soggetto all'interno del nucleo familiare, prevenendo processi di istituzionalizzazione;
- promozione dell'interazione con l'ambiente esterno al fine di perseguire ogni possibile livello di integrazione sociale e lavorativa;
- sviluppo dell'integrazione con altri soggetti pubblici e privati che operano nel territorio e della rete di servizi per disabili;
- perseguimento di una razionale organizzazione delle attività per rispondere in modo adeguato e appropriato alle esigenze di riabilitazione, di cura e di mantenimento delle competenze delle tipologie di utenza sopra precisate;
- promuovere, ove possibile, percorsi di inserimento protetto nel mondo del lavoro dei soggetti assistiti.
- promuovere efficienza gestionale anche mediante la disponibilità del soggetto appaltatore ad investire risorse proprie e a sviluppare effettive sinergie con altri soggetti del territorio.

Devono essere assicurati spazi adeguati, per dimensioni e dislocazione, anche in funzione delle attività

previste dal progetto gestionale del Centro presentato in sede di gara. Gli spazi devono essere privi di barriere architettoniche.

Il Centro occupazionale deve essere dotato di una sala mensa, e di spazi adeguati per attività socio formative e socializzanti e per quelle di tipo "occupazionale".

La struttura e le attrezzature ivi impiegate per le attività laboratoriali devono rispondere ai criteri e ai requisiti previsti dalle normative in materia di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Presso il Centro si svolgono attività previste nel progetto presentato come offerta tecnica in sede di gara, che costituiscono specifica obbligazione per il soggetto appaltatore. Sono comunque assicurate le seguenti attività:

- attività di mantenimento artistico-espressivo, culturale, di recupero cognitivo, di formazione anche utilizzando strumenti informatici, di gestione di sé e psicomotorio, finalizzate al mantenimento e potenziamento delle autonomie e per favorire la miglior qualità della vita dei singoli utenti;
- attività occupazionali artigianali a diverso indirizzo e assemblaggio su commissione da parte di vari soggetti (Enti Pubblici e Ditte Private ecc.). Tali attività risponderanno al requisito di valorizzare le capacità e potenzialità operative e di fornire occasioni di realizzazione e gratificazione personale;
- attività di socializzazione e di integrazione con il territorio tese al mantenimento e al sostegno di adeguati livelli di integrazione e di relazione interne ed esterne;
- supporto educativo alle famiglie dei fruitori del servizio.

L'organizzazione delle attività realizzate nel servizio e la conseguente azione degli operatori sono diversificate, anche in relazione alle caratteristiche dell'utenza su più nuclei o gruppi e organizzate in modo armonico e sinergico per il conseguimento degli obiettivi propri del Centro stesso, secondo progetti individualizzati verificati e ridefiniti, se necessario, a cadenza annuale.

In stretto rapporto di collaborazione con il Settore Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina, il Centro Socio - Occupazionale imposta la propria attività secondo una programmazione annuale e secondo progetti educativi/formativi individualizzati, concordati e verificati all'interno del Comitato Tecnico Operativo.

La conduzione del servizio sarà flessibile e caratterizzata da una forte collaborazione con le famiglie dei frequentanti in modo da armonizzare le esigenze degli stessi con i piani educativi/formativi individuali.

Secondo tale logica, il progetto individuale viene sottoscritto dal coordinatore della struttura, dalla famiglia e dal referente del Settore Servizi alla Comunità.

I modelli organizzativi e gestionali del Centro dovranno essere in grado di rispondere alle esigenze degli assistiti in base alle diverse competenze, alle capacità lavorative e ai diversi bisogni assistenziali.

L'appaltatore si impegna ad adottare o aggiornare, entro un anno dall'inizio dell'attività, la Carta dei servizi, coerente con i principi generali definiti dal committente nei documenti in materia di qualità. Entro lo stesso termine dovranno essere effettivamente utilizzate metodologie per la rilevazione della qualità percepita da parte dei fruitori dei servizi e dei loro care giver.

All'interno del Centro "Il Sentiero" deve essere prevista la possibilità di inserimenti in Tirocinio in collaborazione con gli Enti formativi preposti a tali percorsi integrati e in collaborazione con il Settore Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina. In specifico l'inserimento in tirocinio deve comportare un'effettiva presenza compresa tra le 2 (minimo) e 4 (massimo) ore giornaliere e per un periodo di 3 mesi, prorogabili fino a 6 mesi, per ogni tirocinante, la cui ammissione sia stata preventivamente concordata ed autorizzata dal Comitato Tecnico. La durata complessiva del Tirocinio potrà variare a seconda di accordi specifici concordati con la persona, la famiglia e l'Ente di riferimento in sede di Comitato Tecnico.

A tal fine si precisa che l'affidamento in gestione dei servizi oggetto del presente contratto ed i relativi corrispettivi economici, comporta almeno n. 3 inserimenti annui di tirocinanti, a tempo pieno senza oneri aggiuntivi per il Settore Servizi alla Comunità.

L'appaltatore ed il personale da questo impiegato nell'espletamento delle prestazioni ed attività oggetto del contratto dovranno costantemente operare in linea con le finalità individuate dal committente, nel pieno rispetto delle obbligazioni tutte poste a loro carico dal presente capitolato.

ART. 7 - REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ E VERIFICHE

L'appaltatore è tenuto a registrare quotidianamente le attività svolte per quanto riguarda le prestazioni relative al presente capitolato, in modo che sia possibile verificare gli interventi erogati a favore degli utenti e le figure professionali coinvolte.

Entro il giorno 15 del mese successivo, l'appaltatore si impegna ad inviare, unitamente alla fattura, ovvero via mail, ai referenti indicati dalla committenza un riepilogo mensile, dal quale si evinca con

chiarezza l'attività svolta, con riferimento alle presenze degli utenti e del personale educativo impiegato. In particolare, dovrà essere fornito:

a. Prospetto mensile delle presenze e delle assenze degli ospiti sui posti convenzionati che indichi il servizio e per il periodo di riferimento:

1a. per ciascuno degli utenti assistiti, le giornate di effettiva presenza e di effettiva fruizione del pasto, e, in caso di assenza, le motivazioni (ricoveri, decessi, malattie certificate, dimissioni, altro);

2a. analogo elenco degli utenti inseriti temporaneamente nel servizio per esigenze di emergenza, temporaneità, ecc., le giornate di effettiva presenza di ciascun utente inserito nel servizio, importo totale mensile;

b. Rendicontazione delle presenze del personale dell'appaltatore;

La documentazione citata costituisce requisito indispensabile per attivare il procedimento di liquidazione delle fatture stesse.

Il direttore dell'esecuzione procederà ad effettuare verifiche a cadenza periodica secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate ai seguenti principi:

a) verifica annuale dei risultati conseguiti dal Servizio e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi stabiliti dall'Unione;

b) verifiche operative, con il coinvolgimento diretto dell'appaltatore, finalizzate a valutare l'azione degli operatori da essa impegnati, in termini di efficienza e di efficacia;

c) verifiche disposte in qualunque momento delle attività svolte allo scopo di controllare la corretta esecuzione del servizio e l'adempimento degli obblighi posti in capo all'appaltatore.

All'appaltatore è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica e confronto su tesi, problemi o questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti.

La predisposizione dei momenti di verifica previsti alle lettere a), b), c) del precedente comma, sarà curata dal direttore dell'esecuzione che provvederà a redigere apposito verbale da cui risulteranno gli esiti delle verifiche effettuate, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa. Ai controlli in corso di esecuzione sarà invitato l'appaltatore e il direttore dell'esecuzione.

ART. 8 – AVVIO E GESTIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Unione verificherà il regolare andamento dell'esecuzione del contratto attraverso il direttore dell'esecuzione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è individuato nel Capo Servizio Anziani, adulti e disabili dell'Unione della Romagna Faentina. Secondo il disposto di cui all'art. 111, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurandone la regolare esecuzione da parte dell'appaltatore, anche a mezzo di ordini di servizio, in conformità ai documenti contrattuali.

Il direttore dell'esecuzione impartisce all'appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al responsabile del procedimento, qualora sia persona diversa dal direttore dell'esecuzione. Se gli ordini sono cartacei devono essere sottoscritti dall'appaltatore per avvenuta conoscenza. L'appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve. Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti e le relazioni, che devono essere inviati al responsabile del procedimento.

Si osservano le disposizioni del Regolamento approvato con D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

L'esecuzione del contratto è preceduta dalla comunicazione di avvio da parte del direttore dell'esecuzione che provvederà, in contraddittorio con l'appaltatore, alla redazione di apposito verbale di avvio dell'esecuzione.

Il verbale di avvio dell'esecuzione è redatto in doppio esemplare e firmato dal direttore dell'esecuzione e dall'appaltatore; copia conforme può essere rilasciata all'appaltatore, ove questi lo richieda. L'appaltatore dovrà dare corso, nei modi e nei tempi previsti e con le modalità esplicitate in sede di presentazione di offerta tecnica, alle proposte migliorative presentate e riguardanti soluzioni progettuali che dovranno essere realizzate senza oneri aggiuntivi per l'appaltante ed andranno a far parte integrante del contratto.

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal direttore dell'esecuzione per l'avvio dell'esecuzione. Qualora non adempia, l'Unione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere annualmente al direttore dell'esecuzione una dettagliata relazione scritta in ordine all'andamento generale delle attività realizzate, evidenziando eventuali problemi o

difficoltà riscontrati nello svolgimento dello stesso. Tale relazione, eventualmente corredata da materiale audio/video, è finalizzata a fornire ogni elemento utile ad una puntuale valutazione dello stesso da parte del Settore Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina, anche ai fini dei momenti di valutazione partecipata dei servizi.

L'appaltatore deve fornire il materiale didattico e di consumo necessario all'espletamento delle attività dei servizi oggetto del presente capitolato, comprendendo quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza (quali, a titolo esemplificativo, i dispositivi di protezione individuale e un'idonea cassetta di pronto soccorso).

Rientra nelle obbligazioni dell'appaltatore l'effettuazione delle pulizie dei locali, degli arredi, delle attrezzature, degli impianti e delle aree esterne adibite all'attività, assumendo gli oneri di personale e dei materiali di pulizia e garantendo la presenza di un adeguato numero di operatori.

Spetta all'appaltatore la riscossione della quota di frequenza posta a carico degli ospiti secondo le modalità e nella misura previste dalle norme regionali e dai regolamenti comunali in materia e nel rispetto delle modalità stabilite al successivo art. 27.

L'appaltatore si obbliga a comunicare alla committenza, all'atto della stipulazione del contratto o all'atto della consegna dei servizi, se antecedente alla stipulazione per ragioni di urgenza, un referente responsabile dei servizi e del contratto, precisandone nome e cognome. Il responsabile dei servizi e del contratto, può coincidere anche con il personale che svolge attività di coordinamento del servizio e deve assicurare una reperibilità, anche telefonica, almeno dalle ore 08:00 fino alle ore 20:00 in tutti i giorni, anche festivi.

Art. 9 - PERSONALE

L'appaltatore, nello svolgimento dei servizi sia riabilitativi che educativi oggetto del presente contratto, si impegna ad impiegare esclusivamente personale in possesso della necessaria qualificazione e dei prescritti requisiti per le diverse funzioni. Tutto il personale impiegato deve essere inoltre in possesso del certificato di idoneità sanitaria, ove prevista. In particolare dovranno essere impiegati educatori socio pedagogici o socio sanitari, di cui ai commi 595, 596, 597 e 598 dell'art. 1 della legge 205/17".

Ai fini del presente contratto si chiede che venga assicurata la presenza almeno di un operatore ogni 4 ospiti, in analogia con quanto previsto dalle norme per l'accreditamento per i disabili con disabilità moderata. In fase di avvio del contratto, da intendersi della durata di anni 1, considerate le caratteristiche dell'attuale utenza, da sottoporre all'esame da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale, si prevede che sia assicurata una presenza di almeno un operatore ogni 4 ospiti, fatta salva diversa disposizione impartita dal direttore dell'esecuzione.

Per ciascun operatore impiegato l'appaltatore si impegna a fornire ai competenti uffici dell'Unione della Romagna Faentina copia dei documenti comprovanti il possesso della qualificazione e dei requisiti richiesti prima dell'inizio della relativa attività.

L'appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto e, in ogni caso, prima dell'attivazione dei servizi, se antecedente alla stipulazione, è tenuto a presentare ai competenti uffici del committente l'elenco nominativo di tutto il personale impiegato per l'espletamento dei servizi oggetto del contratto, corrispondente per numero di unità e qualificazione delle stesse ai contenuti del modello organizzativo delle risorse umane impiegate presentato in sede di gara.

I competenti uffici del committente provvederanno alla verifica della corrispondenza tra i contenuti del modello organizzativo proposto, costituente in ogni caso specifica obbligazione per il gestore e l'elenco nominativo presentato dal medesimo. In presenza di difformità che siano ostative ad un coerente espletamento dei servizi, il committente richiederà all'appaltatore l'immediato adeguamento degli aspetti gestionali quali il numero e le qualifiche del personale da impiegare nello svolgimento delle attività.

L'elenco nominativo è aggiornato dall'appaltatore anche in relazione alla qualifica degli operatori impiegati ed è trasmesso al Servizio anziani, adulti e disabili all'inizio di ogni anno e al verificarsi di ogni variazione dell'organico assegnato al servizio.

Il gestore si obbliga a garantire, in caso di assenza del proprio personale, la relativa sostituzione con altro personale in possesso di qualifica non inferiore a quella dell'addetto sostituito, dal primo giorno di assenza e senza oneri aggiuntivi per l'Unione della Romagna Faentina.

Il personale indicato nell'elenco potrà essere sostituito dall'appaltatore, nei limiti di turn over sopra indicati, e, a seguito di preventiva comunicazione al competente ufficio del committente, con altro operatore in ogni caso in possesso di qualifica non inferiore a quella dell'addetto sostituito.

L'appaltatore assicura la presenza di personale con requisiti di qualificazione per tutta la durata del contratto.

Il personale impiegato dall'appaltatore dipende a tutti gli effetti da quest'ultimo, restando escluso, a qualsiasi titolo, ogni rapporto di dipendenza fra l'ente committente e gli operatori che l'appaltatore impiegherà nell'espletamento dei servizi e delle prestazioni oggetto del contratto.

Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'appaltatore al quale dovranno essere indirizzate le contestazioni del committente, anche se riferite a comportamenti di singoli operatori, con richiesta dei conseguenti provvedimenti.

In ogni caso l'appaltatore risponde a tutti gli effetti nei confronti del committente dei comportamenti del personale costituenti inosservanza ed inadempimento del presente contratto.

I rapporti con gli utenti, destinatari delle prestazioni, dovranno essere improntati alla massima correttezza nel pieno rispetto delle finalità e degli obiettivi dei servizi definiti al precedente art. 6.

L'appaltatore ed il personale da questo impiegato per l'espletamento dei servizi e delle prestazioni oggetto del contratto sono tenuti a garantire la massima riservatezza nell'utilizzo dei dati e delle informazioni relative agli utenti.

L'appaltatore è inoltre tenuto a garantire che il personale impiegato presso la struttura:

- vesta decorosamente;
- sia munito di idoneo cartellino di riconoscimento ed abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- nell'espletamento delle prestazioni ed attività oggetto del contratto, si attenga a tutte le norme igienico-sanitarie vigenti;
- consegna immediatamente oggetti e cose, qualunque ne sia il valore o lo stato, rinvenute nell'ambito della struttura;
- non prenda ordini da estranei nell'esecuzione del servizio;
- non chieda compensi o regalie;
- si sottoponga alle periodiche visite e vaccinazioni se previste dal S.S.N.

L'appaltatore si obbliga ad espletare periodicamente, a cadenza quanto meno annuale, corsi di aggiornamento professionale periodici per tutto il personale impiegato nello svolgimento dei servizi e delle prestazioni oggetto del contratto. Dell'effettuazione di tali corsi dovrà essere data comunicazione al committente in sede di predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte.

Nel caso in cui si accertino, in sede di esecuzione, comportamenti scorretti da parte del personale dell'appaltatore, in violazione degli obblighi posti a carico del medesimo dal presente contratto, il committente procederà alla immediata segnalazione all'appaltatore, con contestazione dei fatti accertati, potendo richiedere, nei casi più gravi, l'allontanamento del personale responsabile, cui l'appaltatore deve provvedere entro tre giorni a pena di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1356 del cod. civ. Nell'esecuzione dei servizi e delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore nel tempo e nel luogo in cui si svolge la prestazione, con obbligo di integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dagli stessi.

L'appaltatore si obbliga inoltre ad applicare i contratti e gli accordi suddetti anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione, e, nel caso di cooperativa, anche nei rapporti coi soci.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Il committente ha comunque la facoltà di procedere in qualunque momento, in corso di esecuzione, all'accertamento anche d'ufficio della regolarità contributiva del gestore e di richiedere ogni opportuno accertamento al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro e agli altri Enti competenti in materia.

Qualora dall'accertamento d'ufficio del committente ovvero dall'accertamento effettuato da altri enti o istituti competenti risulti che l'appaltatore non ha ottemperato agli obblighi previsti dal presente articolo, ovvero risulti comunque l'irregolarità contributiva del medesimo, il committente attiverà le procedure per l'attivazione dell'intervento sostitutivo, con trattenuta dal prezzo dovuto per l'appalto, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 10 - CONTINUITÀ EDUCATIVA E SOSTITUZIONI

Al fine di garantire la qualità del servizio, l'appaltatore si impegna a contenere al massimo il turn-over del personale per tutta la durata del presente contratto. Va comunque garantito l'affiancamento di almeno cinque giorni lavorativi in caso di sostituzione definitiva, ove possibile.

Reiterate e non adeguatamente motivate sostituzioni del personale educativo costituiranno, previi ripetuti

richiami, causa di inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione del contratto.

L'appaltatore sarà tenuto a fornire e mantenere aggiornato l'elenco nominativo del personale addetto ai servizi presso le strutture, con i dati anagrafici, la qualifica, il titolo di studio, gli estremi dei documenti di lavoro ed assicurativi, impegnandosi a comunicare tempestivamente al Servizio anziani, adulti e disabili ogni variazione.

In caso di assenze, la sostituzione dovrà avvenire, immediatamente, con altro personale in possesso dei medesimi requisiti, comunicando per iscritto al direttore dell'esecuzione il nominativo dell'assente e del sostituto con il relativo curriculum.

ART. 11 - PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVITÀ

In sede di esecuzione del contratto, entro il mese di dicembre di ciascuna annualità, viene redatta a cura dell'appaltatore una relazione sulle attività che si intendono svolgere nel corso dell'anno successivo, tenuto conto dei piani assistenziali individuali degli assistiti.

Tale relazione è presentata al Settore Servizi alla Comunità e discussa all'interno del Comitato Tecnico Operativo ed è oggetto di verifica periodica di norma ogni sei mesi.

In linea con le prassi già consolidate presso le strutture residenziali e semi residenziali per disabili, anche presso il Centro "Il Sentiero" dovranno essere istituiti organismi per la programmazione delle attività e per il monitoraggio della qualità del servizio erogato, ed in particolare:

A. Comitato Tecnico operativo con funzioni di:

- Valutazione dei nuovi inserimenti con il Committente e definizione del progetto;
- Verifica dell'andamento dei percorsi riabilitativi come indicati nei rispettivi PEI/PAI individualizzati;
- Definizione della programmazione periodica;
- Definizione del piano delle attività di socializzazione;
- Confronto tra appaltatore e Committente nella conduzione dei servizi;
- Proposte per la formazione;
- Definizione degli accessi temporanei.

B. Un Comitato di Gestione per un confronto anche con le associazioni dei familiari ed Utenti su:

- Andamento dei percorsi occupazionali;
- Proposte in merito al funzionamento, sul calendario di apertura, sui nuovi ingressi sia definitivi che temporanei;
- Eventuali problematiche gestionali;

C. L'Assemblea dei Genitori:

L'Assemblea dei Genitori (convocata periodicamente dal Comitato Tecnico Operativo e/o di Gestione e/o su richiesta di almeno 3 familiari), quale momento di incontro con le famiglie e di discussione sui problemi più generali dei servizi e della loro conduzione.

L'Assemblea valuterà le proposte dell'appaltatore e del Settore Servizi alla Comunità e fornirà indicazioni sull'opportunità o meno di iniziative educative, lavorative o informative in generale da promuovere, sia all'interno dei servizi, sia in collegamento con istituzioni educative, ricreative, sindacati, associazioni di categoria del mondo imprenditoriale.

Art. 12 - AMMISSIONI E DIMISSIONI

Gli inserimenti sono riservati al Settore Servizi alla Comunità i quali, a seguito di valutazione dei bisogni dell'assistito e dell'appropriatezza dell'intervento, in sede di unità di valutazione multidimensionale con i servizi sanitari, propongono all'appaltatore, in sede di Comitato Tecnico Operativo, l'ammissione del disabile.

Eventuali casi di inidoneità all'inserimento (originaria o sopravvenuta) o di variazione del progetto socio - educativo - lavorativo, verranno esaminati congiuntamente tra Settore Servizi alla Comunità, referenti Servizi Specialistici AUSL e appaltatore per disporre, previa adeguata motivazione, l'eventuale provvedimento di dimissione e/o trasferimento temporaneo e/o definitivo.

Art. 13 - PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALI DI INTERVENTO E INSERIMENTO

Per ogni disabile ammesso è predisposto, a cura dell'appaltatore, dopo un periodo di "osservazione" che varia da un mese a tre mesi, un piano educativo individuale di intervento concordato con gli operatori

individuati dal Settore Servizi alla Comunità, per gli inserimenti convenzionati, nel quale si tenga conto di tutti gli elementi contenuti nel progetto di inserimento predisposto dal Settore Servizi alla Comunità.

Il piano individuale di intervento deve prevedere azioni coerenti alla luce dei seguenti elementi:

- capacità di relazione;
- autonomia personale;
- autonomia nell'attività artigianale e/o lavorativa;
- gli aspetti di natura psicologica, sensoriale e motoria e i settori su cui focalizzare il lavoro educativo e riabilitativo.

Nell'ambito del piano individuale di intervento viene definito anche il progetto socio riabilitativo a valenza occupazionale.

Il piano, redatto per iscritto, è oggetto di verifica fra le parti contraenti, con cadenza di norma annuale salva diversa pattuizione, al fine di valutare i risultati e la congruità fra le attività proposte e gli obiettivi prefissati.

Annualmente viene aggiornato il piano individuale indicando contestualmente i risultati raggiunti, gli obiettivi e il piano di lavoro per l'anno successivo.

Il progetto individuale deve essere sottoscritto dal responsabile del servizio coordinatore della struttura, dalla famiglia (ovvero da chi esercita la tutela per l'assistito) e dal referente del Settore Servizi alla Comunità.

ART. 14 - LOCALI ARREDI E ATTREZZATURE

Per l'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, l'appaltatore si avvarrà una struttura con locali idonei di cui lo stesso, si impegna ad acquisire la disponibilità per un tempo coerente con la durata del presente contratto, come previsto all'articolo 2. I locali dovranno essere dotati di arredi e attrezzature coerenti con le attività previste dal presente capitolato e dal progetto presentato in sede di gara.

Sull'appaltatore graverà ogni responsabilità derivante dalla custodia dei suddetti locali, attrezzature e arredi. L'Unione della Romagna Faentina non potrà essere chiamata a farsi carico di oneri per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, né dei costi per le utenze relative alla conduzione dei servizi (acqua, luce, riscaldamento, telefono, ecc.) che dovranno essere intestate all'appaltatore con assunzione delle conseguenti spese.

In particolare, i locali dovranno rispettare i seguenti parametri:

- una zona pranzo;
- locali ad uso collettivo per le attività di socializzazione, atelier e laboratori, di dimensioni adeguate alla capacità ricettiva massima della struttura e tali da permettere la manovra e la rotazione di carrozzine ed altri ausili per la deambulazione; i locali devono essere in numero e dimensione adeguata alle attività previste nella struttura e tali da permettere la contemporanea attività dei gruppi previsti in relazione alla capacità ricettiva massima della struttura;
- un servizio igienico accessibile alle persone con disabilità ogni 8 ospiti.

ART. 15 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Resta a carico dell'Unione della Romagna Faentina, quale ente committente, il rapporto con l'utenza per quanto riguarda le domande di accesso al servizio le ammissioni e le dimissioni.

Per la realizzazione dei servizi oggetto del presente contratto, non sussistono rischi da interferenza in quanto la committenza non ha la titolarità dell'immobile in cui si svolge il servizio e presso lo stesso non è presente personale dipendente dalla committenza.

ART. 16 - SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO.

L'appaltatore, nell'espletamento dei servizi e delle prestazioni oggetto del presente contratto, è tenuto all'integrale osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

ART. 17 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE E REFERENTI DEL CONTRATTO

Qualora l'appaltatore non elegga diverso domicilio in Faenza, questo si intende costituito, a tutti gli effetti del presente contratto presso la sede di svolgimento dei servizi.

All'atto della stipulazione del contratto l'appaltatore deve indicare un proprio responsabile dei servizi e del contratto, in coerenza con quanto previsto dal precedente art. 8, al quale i competenti uffici dell'Unione della Romagna Faentina dovranno fare riferimento per tutte le problematiche relative alla gestione dei servizi e del conseguente contratto.

Il responsabile individuato può anche essere il coordinatore della struttura.

Qualora l'appaltatore, nel corso dell'esecuzione del contratto, proceda alla sostituzione del responsabile indicato, questa deve essere preventivamente comunicata ai competenti uffici del committente per garantire la costante presenza di un punto di riferimento.

Per conto del committente sono referenti ai fini del presente contratto il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell'Esecuzione.

ART. 18 - SUPERVISIONE DEI SERVIZI, VERIFICA E CONTROLLO

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il dirigente del Settore Servizi alla Comunità.

Il Responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione, svolgendo altresì le attività specificatamente individuate nella Parte II Tit. V del D.Lgs. n. 50/2016, e cura, per il tramite del Direttore dell'esecuzione, tutti i rapporti con l'appaltatore.

La committenza tramite la figura professionale incaricata della Direzione dell'esecuzione, come precisato all'articolo 8, ha accesso ai servizi in ogni momento, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente appalto.

Il referente dell'impresa relazionerà all'incaricato della Direzione dell'esecuzione individuato dalla committenza per tutto quanto attiene ai servizi. In specifico, il Direttore dell'esecuzione potrà disporre, in qualsiasi momento, verifiche di conformità in corso di esecuzione al fine di garantire, per ciascun servizio:

- a) la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara;
- b) che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto;
- c) che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale.
- d) la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;
- e) le verifiche in itinere con eventuale coinvolgimento degli utenti e dell'appaltatore, finalizzati a valutare l'andamento della gestione, sia sul piano organizzativo sia sul piano delle attività educative;
- f) il rispetto dei diritti degli utenti;
- g) il livello di qualità e di gradimento del servizio in riferimento al rapporto utente/servizio.

L'appaltatore rimane comunque unico responsabile del corretto svolgimento nei confronti della committenza e degli utenti. Ai controlli in corso di esecuzione deve essere invitato l'appaltatore e un rappresentante dell'appaltante. Tali controlli vengono effettuati dal Direttore dell'esecuzione che provvederà a redigere apposito verbale.

Le operazioni di verifica sono svolte a spese dell'appaltatore che mette a disposizione i mezzi necessari per eseguirle.

I verbali dovranno essere trasmessi al responsabile del procedimento, nel limite massimo di quindici giorni dalla data dei controlli.

Sui servizi di cui al presente contratto dovranno essere effettuati:

- periodici incontri di verifica fra le parti;
- dovrà essere presentato per iscritto, a cura dell'appaltatore, almeno un monitoraggio annuale sull'andamento delle attività, evidenziando le attività svolte, le criticità e le proposte migliorative;

Le attività di controllo da parte della committenza saranno inoltre indirizzate a valutare anche il rispetto dei luoghi ove si svolgono i servizi, l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte, il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi.

All'appaltatore è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi o problemi autonomamente individuati.

ART. 19 – CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE. CONTESTAZIONI E RISERVE.

Durante l'esecuzione del contratto il Direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio, attraverso la tenuta della contabilità del contratto. Il Direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Tale accertamento è comunicato al responsabile del procedimento. Resta ferma la facoltà dell'appaltatore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

In caso di contestazioni circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni, il

Responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve, le quali sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nei documenti contabili all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 20 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e dal Codice di comportamento dell'Unione e dei Comuni della Romagna Faentina adottato con delibera di Giunta n. 245/2018, si estendono, per quanto compatibili, all'appaltatore ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del medesimo Decreto.

In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'impresa, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, l'Unione della Romagna Faentina ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 21 – PROTOCOLLO D'INTESA PER LA QUALITÀ E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo d'Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici, sottoscritto in data 15 giugno 2020 tra la Provincia di Ravenna, l'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, i Comuni della Provincia di Ravenna, le Associazioni sindacali e di categoria di rilevanza locale, e dichiara di accettare ed applicare le relative disposizioni.

Secondo quanto stabilito nel Protocollo di cui al precedente comma, la stazione appaltante si impegna ad acquisire la documentazione antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 nei casi previsti dalla legge, nonché per le attività imprenditoriali considerate "sensibili" individuate dall'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 indipendentemente dal valore, mediante la consultazione degli appositi elenchi (c.d. White-list) istituiti in coerenza con quanto previsto dal DPCM 18 aprile 2013, come modificato ed integrato dal DPCM 24 novembre 2016.

Nel caso in cui si proceda alla sottoscrizione del contratto in presenza dell'informativa liberatoria provvisoria di cui all'art. 3 del D.L. 76/2020 convertito dalla L. n. 120/2020, al quale si rinvia, e dalla documentazione antimafia definitiva si evidenzia la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, l'appaltante recede dal contratto. In tal caso si applicano le disposizioni del comma 4 del suddetto art. 4. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprendi-

tore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente appalto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa dell'appalto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto.

L'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare che l'Ente committente si avvarrà della presente clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei legali rappresentanti o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416-bis, 416-ter del codice penale. La predetta clausola risolutiva espressa opera anche in relazione a tutti i subcontratti stipulati dall'appaltatore.

ART. 22 OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 (da adesso GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (che abroga la direttiva 95/46/CE), l'appaltatore assume il ruolo di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Ai sensi e per gli effetti della normativa sopra citata, si dà atto che l'Unione della Romagna Faentina e l'Azienda USL della Romagna sono contitolari in ordine al trattamento dei dati personali, in virtù del presente capitolato.

Nella veste di responsabile del trattamento è consentito all'appaltatore di trattare i dati personali soltanto in relazione alle specifiche finalità correlate allo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, tenendo conto delle istruzioni documentate dei soggetti contitolari, come sopra precisati.

L'appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne i soggetti contitolari da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare ai contitolari medesimi dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa applicabile in materia di tutela dei dati personali da parte del responsabile.

Con riferimento al presente contratto, l'Unione della Romagna Faentina e l'Azienda USL della Romagna impartiscono le seguenti istruzioni all'appaltatore, quale Responsabile del Trattamento:

- Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, dei soggetti contitolari;
- tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
 - distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 - trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;
- adotta tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato richieste ai sensi dell'articolo 32 GDPR e, a tal fine:

a) assicura in via permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

b) assicura la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) mette in atto una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

- tiene, e aggiorna costantemente un registro di tutte le categorie attività relative al trattamento svolte per conto dei contitolari del trattamento, contenente le informazioni indicate dall'art. 30 paragrafo 2 del GDPR;
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste i soggetti contitolari del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo gravante sui medesimi di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, in considerazione delle attività di trattamento affidategli, l'appaltatore quale responsabile del trattamento:

- assiste l'Unione della Romagna Faentina e l'Azienda USL nel garantire il rispetto degli obblighi di

sicurezza del trattamento, nella notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, nella comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato, nella eventuale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva cui agli articoli da 32 a 36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

- si conforma alle indicazioni dei soggetti contitolari in materia di cancellazione e/o restituzione dei dati personali, una volta che è terminata la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, tenuto conto delle disposizioni di legge in materia di conservazione dei servizi oggetto del presente contratto e mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni circa lo svolgimento delle operazioni di trattamento o del luogo in cui sono custoditi i dati e, più in generale, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto, consentendo e favorendo le attività di controllo, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare o da un altro soggetto da questi incaricato;

- comunica tempestivamente al titolare istanze degli interessati nonché reclami, contestazioni, ispezioni o richieste del Garante e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali;

- individua, e comunica tempestivamente ai soggetti contitolari le persone che, nell'ambito della propria organizzazione, lo stesso responsabile autorizza al trattamento, facendosi contestualmente carico, nell'atto di designazione, di fornire adeguate istruzioni scritte alle persone autorizzate al trattamento circa le modalità del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge e dal presente contratto e facendosi altresì di garantire un'adeguata formazione in materia alle persone medesime e il successivo aggiornamento professionale;

- vincola le persone autorizzate al trattamento alla riservatezza e ad un adeguato obbligo legale di riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di lavoro/collaborazione intrattenuto con il responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da esse eseguite;

- per quanto concerne i trattamenti dei dati con sistemi informatizzati, il responsabile è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni relative alla disciplina sugli amministratori di sistema, incluse le disposizioni contenute nei provvedimenti in materia, adottati dal Garante per la protezione dei dati personali, impegnandosi a conservare gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema e a fornirli e ai soggetti contitolari, su richiesta dei medesimi;

- informa immediatamente i soggetti contitolari del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;

- in caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile è tenuto a risponderne qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia di trattamento di dati personali specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle presenti istruzioni del titolare;

I soggetti contitolari si riservano di impartire, durante il corso di svolgimento delle prestazioni oggetto del presente servizio, ulteriori istruzioni scritte che si rendano necessarie per implementare il livello di protezione dei dati.

Il responsabile è tenuto a raccogliere i dati esclusivamente per le finalità determinate, esplicite e legittime collegate ai servizi di cui al presente contratto e a trattare i dati in modo che non sia incompatibile con tali finalità.

Le parti si danno atto che le categorie di dati oggetto di trattamento riguardano i disabili per i quali sia stato disposto un progetto di inserimento nel centro socio-occupazionale "Il Sentiero" e i loro familiari di riferimento, come da Progetto Educativo Individualizzato.

Le categorie di dati personali oggetto di trattamento in relazione ai servizi resi presso il centro Socio-Occupazionale "Il Sentiero" sono:

- Dati relativi al Progetto Educativo Individualizzato, esiti diagnostici e programmi terapeutici ed educativi;

- Dati anagrafici dei fruitori dei servizi e dei loro familiari di riferimento;

- dati dei fruitori servizi e dei soggetti che si sono impegnati a corrispondere la quota a carico dell'utente come previsto da regolamenti dell'Unione in materia, necessari per la fatturazione;

L'Unione della Romagna Faentina e l'Azienda USL danno atto che i dati che vengono trasmessi al Responsabile del trattamento sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati.

In ogni caso, i dati personali, oggetto delle operazioni di trattamento affidate al responsabile devono essere raccolti e trattati rispettando ogni prescrizione normativa e regolamentare e, per l'effetto devono essere, a cura del responsabile del trattamento:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato ("liceità, correttezza e trasparenza");
- b) raccolti per le finalità determinate, esplicite e legittime sopra indicate, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("minimizzazione dei dati");
- d) esatti e, se necessario, aggiornati;
- e) devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("esattezza");
- f) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Le parti si danno atto che i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato ("limitazione della conservazione");
- g) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali ("integrità e riservatezza").

Tutte le comunicazioni in materia di protezione dei dati personali devono essere inviate all'Unione della Romagna Faentina nella persona del Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Antonella Caranese, e-mail antonella.caranese@romagnafaentina.it; Tel 0546-691801;

Nel caso di violazione dei dati (data breach) di cui venga a conoscenza il responsabile del trattamento, lo stesso dovrà darne tempestiva comunicazione ai soggetti contitolari, ai sensi dell'art. 33

p.1-2 del GDPR, ai recapiti sopra indicati e mediante invio all'indirizzo PEC:pec@cert.romagnafaentina.it. utilizzando la modulistica che si allega. Si precisa altresì che il **Responsabile protezione dati (DPO) per il Titolare** è il dott. **Stefano Manzelli** mail rdpprivacy@romagnafaentina.it.

ART. 23 CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai fini del presente capitolato, l'appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti del personale utilizzato, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore nel tempo e nel luogo in cui si svolge la prestazione, con obbligo di integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dagli stessi.

L'appaltatore si impegna ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti all'attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell'attività. Tali coperture assicurative dovranno inoltre tutelare gli utenti contro il rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi sia nello svolgimento di attività formative interne al servizio, sia esterne allo stesso, previste e concordate, secondo quanto disciplinato nei progetti individuali di intervento.

Le predette garanzie assicurative sono previste anche per i volontari, tirocinanti e/o volontari di servizio civile, eventualmente utilizzati dall'appaltatore.

Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono considerati terzi anche l'Unione della Romagna Faentina e i Comuni cui afferiscono i servizi

ART. 24 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

L'appaltatore assicura annualmente iniziative di formazione e aggiornamento nelle materie connesse all'oggetto del presente capitolato, per un numero di ore non inferiore a 12 annue per operatore, da documentare al Settore Servizi alla Comunità al termine di ogni anno solare.

A tal fine l'appaltatore definisce la formazione del personale un obiettivo di qualità da perseguire annualmente e verificabile in base a target e a puntuali indicatori.

ART. 25 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per le eventuali sospensioni anche parziali delle prestazioni oggetto del contratto si osservano le disposizioni dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 23 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018 .

Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, qualora ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione può ordinarne la sospensione. Il direttore dell'esecuzione indica, nel verbale da compilare e inoltrare al responsabile del procedimento, oltre a quanto previsto dall'art. 107, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate.

La sospensione del contratto può, altresì, essere disposta dal responsabile del procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Si osserva l'art. 107, co. 2, del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui intervengano provvedimenti dell'autorità competente che impediscano il concreto svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, per ragioni di necessità o pubblico interesse, l'esecuzione del contratto è da intendersi sospesa per i periodi indicati nei provvedimenti stessi, senza che sia necessaria l'adozione di ulteriori atti da parte del responsabile del procedimento.

Qualora per cause imprevedibili o di forza maggiore insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale, ai sensi dell'art. 107, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 cui si rinvia.

Per la sospensione, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo eccetto il caso previsto dall'ultima parte del secondo periodo del comma 2 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo, l'appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti secondo i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, co. 2, del DM 49/2018 in quanto compatibili.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al responsabile del procedimento affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal responsabile del procedimento, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal responsabile del procedimento. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.

Nel caso della sospensione dell'attività di cui al quarto comma, l'esecuzione riprende al termine del periodo di sospensione dell'attività indicato nel provvedimento dell'autorità, senza che sia necessaria l'adozione di ulteriori atti da parte del responsabile del procedimento.

ART. 26 PAGAMENTO CORRISPETTIVI PER I SERVIZI

Previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione che le prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, siano conformi alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, il pagamento delle fatture relative ai servizi affidati ai sensi del presente capitolato, sarà effettuato dall'AUSL della Romagna in forza di quanto previsto in materia di gestione amministrativo - contabile del FRNA, ai sensi delle Deliberazioni Regionali in materia, trattandosi di prestazioni che trovano copertura anche attraverso le risorse economiche del FRNA, nel rispetto di quanto regolamentato nella convenzione per il distretto di Faenza avente ad oggetto la gestione associata ed integrata tra i Comuni e l'Azienda USL. L'Azienda USL pertanto provvede al pagamento dei corrispettivi relativi al presente contratto in virtù delle disposizioni regionali vigenti in materia di Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, aventi ad oggetto la gestione amministrativo-contabile delle risorse economiche attinte dai bilanci comunali e trasferite all'Azienda USL nelle aree interessate da gestione associata ed integrata tra Comuni e AUSL.

L'Azienda USL pertanto si impegna a corrispondere all'appaltatore l'importo indicato nell'offerta per i servizi disciplinati dal presente contratto, per i servizi relativi al Centro socio-occupazionale "Il Sentiero" ripartito in mensilità in relazione alle effettive prestazioni rese, come di seguito precisato e provvederà a liquidare mensilmente le somme contrattualmente previste, attraverso l'emissione di mandato di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Le fatture dovranno essere intestate all'AUSL della Romagna, Sede legale e operativa – Via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna – C.F. e P.I. 02483810392 - e inviate esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio SDI; nelle fatture dovrà essere indicato il Codice Univoco Ufficio della sede Operativa di competenza come segue:

– Codice IPA Univoco Ufficio n. 0 L 0 6 J 9 Nome dell'ufficio Bilancio Cesena. Inoltre dovrà essere compilato nella fattura elettronica il campo Tag. XML 1.2.6 "Riferimento Amministrazione" con il seguente codice: "SSARA".

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo di eventuali penalità a carico dell'appaltatore e quant'altro dallo stesso dovuto.

Il prezzo offerto è riferito al numero di disabili per i quali si prevede un progetto personalizzato presso il centro occupazionale, come da progetto redatto ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D.lgs. n. 50 /2016.

Le eventuali variazioni in aumento o diminuzione comporteranno la definizione di un nuovo corrispettivo fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del presente appalto, l'Azienda USL acquisisce d'ufficio, ai sensi dell'art. 105, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario, con modalità esclusivamente telematica, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio secondo quanto stabilito dal D.M. 30/1/2015. Detto documento (DURC on-line) ha validità 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell'appalto.

Fatte salve le sospensioni normativamente previste, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro (IVA esclusa), si procederà nei confronti del beneficiario alla verifica obbligatoria di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 circa la sussistenza di inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

In ipotesi di riscontrata contemporanea inadempienza contributiva, in conformità alle indicazioni espresse nella circolare 21/03/2018 n. 13/RGS, la verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 sarà effettuata con riferimento all'importo che residua a seguito dell'intervento sostitutivo dell'appaltante ai sensi dell'art. 30, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016, semprechè detto importo risulti superiore alla soglia di cinquemila euro (IVA esclusa).

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la verifica prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 avverrà sugli importi di pertinenza di ogni singola impresa facente parte del raggruppamento sulla base dei lavori eseguiti da ciascuna (come indicato nelle circolari del 29 luglio 2008 n. 22/RGS e dell'8 ottobre 2009 n. 29/RGS).

L'Azienda USL, in qualità di soggetto delegato al pagamento delle fatture relative ai servizi affidati ai sensi del presente contratto, oltre che per la parte relativa alle risorse del FRNA, anche per quella di competenza comunale, riceverà dall'Unione della Romagna Faentina le risorse economiche di rispettiva spettanza nei termini stabiliti nelle convenzioni e negli accordi vigenti tra le parti.

ART. 27 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

I servizi disciplinati dal presente capitolato si svolgono per una durata come specificato al superiore art. 3 e con una articolazione dei servizi, disciplinata di norma, secondo quanto previsto dall'art. 6.

L'importo della retta mensile per utente, comprensiva della quota contribuzione utente, verrà determinata dividendo l'importo annuale come risultante dall'offerta presentata in fase di gara dall'aggiudicatario, per le undici mensilità di esecuzione del servizio e poi per il numero di utenti del Centro "Il Sentiero" (n. 25).

Come previsto nell'art. 4 l'importo della quota di contribuzione dell'utente è stabilita dal vigente Regolamento per la gestione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali.

Il pagamento all'appaltatore per le prestazioni da questo rese è effettuato, per il servizio di Centro Socio – Occupazionale "Il Sentiero" sulla base di undici (11) fatture/anno, con esclusione della fatturazione per il mese di interruzione del servizio, di norma previsto nel mese di agosto, tenendo conto delle presenze degli utenti beneficiari dei servizi ai sensi del presente capitolato, come di seguito precisato.

Il corrispettivo mensile fatturato dall'appaltatore per i servizi e per le prestazioni rese è calcolato in ragione del numero degli utenti che hanno fruito dei servizi ed è determinato dall'importo complessivo delle rette riferite a ciascun utente. La retta mensile sarà ridotta qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) In caso di assenza di utenti dovuto a ritiro, decesso o altra motivata mancata copertura del posto che non preveda il successivo rientro dell'utente, non sarà dovuto alcun corrispettivo mensile; le assenze intervenute nel corso del mese stesso comportano una riduzione, proporzionale alle giornate di assenza, del corrispettivo mensile;
- b) in caso di assenza temporanea di utenti con mantenimento del posto, si opererà per ciascun utente

assente per un numero di giornate superiori a 10 ed inferiori a 15 mensili, una riduzione del corrispettivo mensile individuale pari al 20% di tale importo. In caso di assenza temporanea di utenti con mantenimento del posto, per un numero di giornate superiori a 15 mensili, si opererà una riduzione della retta individuale, pari al 75%. Pertanto in tali casi, per la conservazione del posto, non potrà essere riconosciuta una quota superiore al 25% della retta. In ogni caso di assenza l'utente, è comunque tenuto al pagamento della quota giornaliera di frequenza come determinata dal vigente Regolamento per la gestione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali.

- c) Laddove sono previsti dal PAI forme di inserimento parziale, sia di tipo verticale in relazione alle giornate di frequenza (fino a 3 gg.) od orizzontale in relazione alle ore di frequenza nell'arco della singola giornata (fino al momento del pasto, incluso), verrà applicata una riduzione della quota a carico del committente del 50% di quanto stabilito.
- d) Il corrispettivo è in ogni caso onnicomprensivo e remunera tutte le attività poste a carico dell'appaltatore.

La fatturazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) Per i servizi di cui al presente contratto la fattura deve essere corredata da idonea documentazione, come precisato all'articolo 7, dalla quale si evinca il costo complessivo del servizio reso, con l'evidenza dell'importo a carico del Fondo per non la auto sufficienza (55%) e l'importo a carico dell'Unione della Romagna faentina comprensiva della quota fatturata a carico di ciascun utente il cui incasso compete all'appaltatore;
- b) eventuali conguagli dovuti potranno essere sanati nelle fatture immediatamente successive e comunque entro la fattura del mese di dicembre di ogni anno;
- d) l'appaltatore con cadenza trimestrale dovrà inoltre rendicontare sull'andamento delle riscossioni. Eventuali morosità, dovranno essere comunque tempestivamente segnalate al Settore Servizi alla Comunità, ai fini delle eventuali determinazioni da assumere ai sensi dei vigenti regolamenti.

ART. 28 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

L'appaltatore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

E' fatto, perciò, obbligo all'appaltatore di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al contratto di servizio, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero sia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al contratto, il codice identificativo di gara (CIG),

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di

tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016.

In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, co. 1, della Legge n. 136/2010, l'appaltatore comunica il conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti relativi al contratto, nonché le persone delegate ad operare sul medesimo (nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale). In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art. 3, co. 7, della Legge n. 136/2010, l'appaltatore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà essere tempestivamente notificata all'Amministrazione.

Le parti convengono di escludere, in sede di esecuzione dell'appalto disciplinato dal presente capitolato, ogni cessione di credito diversa da quelle effettuate con banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.

L'eventuale cessione notificata in violazione al committente è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore nei confronti del cessionario. Ai fini dell'opponibilità all'amministrazione appaltante si applica il comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG), e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP), e ad effettuare i pagamenti all'appaltatore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale.

L'appaltatore dichiara di conoscere la norma che prevede la risoluzione del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata.

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

ART. 29 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva, intestata all'Unione della Romagna Faentina da prestare con le modalità e gli importi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Unione ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 103, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. Le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo approvato con decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19 gennaio 2018.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

Come previsto dall'art. 103, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Qualora il responsabile del procedimento autorizzi, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione in via d'urgenza del contratto sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della

stipulazione del contratto, l'appaltatore è tenuto a dimostrare l'avvenuta costituzione della garanzia prescritta dal presente articolo prima dell'avvio dell'esecuzione.

La garanzia, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell'art.103, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alla risultanza finale della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno.

L'Unione della Romagna Faentina ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. L'Unione della Romagna Faentina ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché per le penali.

Potrà essere richiesto all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere su rate di prezzo da corrispondere all'appaltatore ai sensi dell'art. 103, comma 1 del d.Lgs. n.50/2016.

ART. 30 - CESSIONE DEL CREDITO

La cessione di ogni credito derivante dal presente contratto è disciplinata dall'art. 106, co. 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52, cui si rinvia. Pertanto le eventuali cessioni di credito saranno efficaci qualora l'Unione non le rifiuti nel termine di legge.

L'eventuale cessione in violazione di quanto previsto dalla normativa di cui al comma che precede è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore nei confronti del cessionario.

ART. 31 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, ad eccezione delle attività di mensa e di pulizie.

Il subappalto è ammesso nei limiti consentiti dalla vigente normativa.

Modalità e termini per la richiesta ed autorizzazione del subappalto saranno comunicati dall'Amministrazione in conformità di quanto stabilito dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

In ottemperanza all'art. 3, co. 9, della Legge n. 136/2010, l'Amministrazione è tenuta a verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

L'espressione "filiera delle imprese", in conformità all'art. 6, co. 3, D.L. n. 187/2010, convertito dalla L. n. 217/2010, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

Prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni o attività oggetto del subappalto e/o del subcontratto, l'appaltatore dovrà depositare presso l'Amministrazione il contratto sottoscritto di subappalto e/o il subcontratto, coerentemente a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dall'art. 3, co. 9, della L. n. 136/2010.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 20 del D.M. n. 49/2018:

- a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del D.Lgs. 50/2016;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'appaltatore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'appaltatore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione.

Nei casi previsti dall'art. 105, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 lettere a) e c) di pagamento diretto a favore del subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, ai fini del pagamento

l'appaltatore comunica le prestazioni eseguite dal subappaltatore. La comunicazione deve contenere anche la specificazione del relativo importo e la proposta motivata di pagamento.

In tal caso, l'appaltatore, secondo le tempistiche previste dal presente capitolato per i pagamenti, emetterà fattura nei confronti dell'AUSL con applicazione dello "split-payment" nella quale indicherà l'importo complessivo da pagare (comprensivo delle prestazioni rese dal subappaltatore). Il subappaltatore fatturerà le prestazioni da lui stesso eseguite all'appaltatore (in tal caso si applicherà il reverse-charge di cui all'art. 17, co. 6 lettera a) DPR 633/97).

L'AUSL emetterà distinti mandati di pagamenti, uno per l'appaltatore, dal quale verrà detratto l'importo dovuto al subappaltatore, e uno per il subappaltatore.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 105 co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

Il pagamento diretto al subappaltatore/cottimista configura mera delegazione di pagamento.

Per la disciplina del subappalto si rinvia alle disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 è fatto obbligo per l'appaltante autorizzare subcontratti e subappalti concernenti le attività elencate all'art. 1, co. 53 della citata legge, previa acquisizione della comunicazione ed informazione antimafia liberatoria, indipendentemente dalle soglie stabilite dal D.Lgs. n. 159/2011, attraverso la consultazione, anche in via telematica, degli elenchi di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose istituiti presso le competenti Prefetture, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 18 aprile 2013, come modificato ed integrato dal DPCM 24 novembre 2016, fatta salva la possibilità per le Prefetture di svolgere ulteriori accertamenti circa l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011 e la non sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose ai sensi degli artt. 84 e 91 del medesimo decreto.

Nel caso in cui la Prefettura provveda alla cancellazione dell'impresa dall'elenco, l'appaltante revocherà l'autorizzazione al subcontratto o subappalto. L'appaltatore, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subcontraente o del subappaltatore.

L'appaltatore si obbliga ad inserire in ciascun subcontratto o subappalto concernente le attività maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa di cui al presente articolo, clausola risolutiva espressa per il caso in cui la Prefettura competente non rilasci l'iscrizione o cancelli il subcontraente o il subappaltatore dall'elenco.

E' vietata la cessione del contratto.

Alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione, fusione e scissione si applica l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 32 - NORMATIVA APPLICABILE AL PERSONALE E INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

L'appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti del personale utilizzato, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore nel tempo e nel luogo in cui si svolge la prestazione, con obbligo di integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dagli stessi.

L'Azienda USL, ai sensi dell'art. 105, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016, procede alla verifica della regolarità contributiva, conformemente a quanto previsto dal D.M. 30/1/2015, con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale, acquisendo un documento in formato pdf non modificabile denominato DURC online in corso di validità per il pagamento delle prestazioni relative al servizio.

Ai sensi dell'art. 30, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il documento unico di regolarità contributiva segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda USL trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di previdenza, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.

È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare tempestivamente all'Azienda USL ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

ART. 33 - INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione dell'appalto, in conformità dell'art. 30, co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento invita per iscritto l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Azienda USL, a seguito di comunicazione del responsabile del procedimento, paga anche in corso di esecuzione direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore del contratto.

I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 34 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)

Non sussistendo rischi da interferenza non viene redatto il DUVRI

L'appaltatore è obbligato all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché al rispetto delle prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza per i lavoratori.

ART. 35 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le modifiche, nonché le varianti, in corso di esecuzione del contratto, sono ammesse nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il direttore dell'esecuzione fornisce al responsabile del procedimento l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il direttore dell'esecuzione propone al responsabile del procedimento le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016. Il direttore dell'esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà dell'Amministrazione appaltante.

In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'appaltatore stesso.

Ai sensi dell'art. 106, co.12, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'art. 106, co.12, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Il direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al responsabile del procedimento.

ART. 36 – CONTO FINALE

Il direttore dell'esecuzione, al termine della durata del servizio come indicato nel presente capitolato trasmette al responsabile del procedimento il conto finale. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'appaltatore. All'atto della firma, l'appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate durante lo svolgimento del servizio e deve confermare le riserve già iscritte, per le quali non siano intervenute eventuali transazioni o accordo bonario. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il Responsabile del procedimento, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Art. 37 – VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità è avviata entro il termine di 30 giorni decorrente dall'ultimazione della prestazione, come certificata dal direttore dell'esecuzione. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni. Si richiama l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

La verifica di conformità è diretta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali. Le attività di verifica di conformità sono dirette a verificare altresì che i dati risultanti dalla contabilità relativa all'intero servizio e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto. A tal fine è rilevante la seguente documentazione: copia degli atti di gara, copia del contratto, documenti contabili, verbali degli eventuali controlli effettuati in corso di esecuzione, risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguite, ogni ulteriore documentazione ritenuta utile allo scopo.

Il certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 102, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

La verifica di conformità è effettuata dal soggetto incaricato dall'ente committente, il quale fissa il giorno del controllo definitivo, dandone tempestivo avviso all'appaltatore che ha diritto di intervenire.

All'esito dell'attività di verifica, il soggetto incaricato redige apposito processo verbale della verifica effettuata, che dev'essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento, per gli adempimenti di competenza. Il processo verbale deve contenere, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, anche le seguenti indicazioni: estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli interventi al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

Le operazioni di verifica sono svolte a spese dell'appaltatore che mette a disposizione i mezzi necessari per eseguirle; nel caso ciò non dovesse avvenire il direttore dell'esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.

Qualora il soggetto che procede alla verifica riscontri difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, impartisce le prescrizioni che l'appaltatore dovrà adempiere, con assegnazione di un termine.

Il soggetto incaricato rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità deve essere formulato e deve contenere: estremi del contratto, indicazione dell'appaltatore, nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date di effettiva esecuzione delle prestazioni, il richiamo agli eventuali verbali dei controlli in corso di esecuzione, il verbale del controllo definitivo, l'importo totale o l'importo a saldo da pagare all'appaltatore, la certificazione di verifica di conformità.

E' fatta salva la responsabilità dell'appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità deve essere sottoscritto dall'appaltatore nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell'appaltatore, il quale all'atto della firma può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica.

ART. 38 – PAGAMENTO DEL SALDO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE

Dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite a seguito di determinazione del dirigente competente che approva il certificato, previa deduzione delle penali, previa verifica del DURC, nonché allo svincolo della garanzia definitiva prestata dall'appaltatore.

ART. 39 - SCIOPERI

L'appaltatore, nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente si impegna a darne comunicazione scritta, all'Unione della Romagna Faentina nei termini di preavviso previsti dall'art. 2 della L. 146/90 e si impegna comunque ad assicurare un servizio sostitutivo di emergenza concordato con la committenza.

ART. 40 - RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONI E SINISTRI

Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell'appaltatore, che si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi, esonerando l'Unione della Romagna Faentina e i Comuni che ne fanno parte, nonché la AUSL Romagna da qualsiasi responsabilità civile ed amministrativa, che non possa essere fatta risalire all'ente stesso.

Sarà obbligo dell'appaltatore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

L'Unione della Romagna Faentina, i Comuni ad essa aderenti e l'AUSL Romagna restano del tutto estranei sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'appaltatore, che ad ogni pretesa di azione al riguardo.

L'appaltatore risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da porre in appalto e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevato l'Unione della Romagna Faentina e i Comuni che ne fanno parte e l'AUSL Romagna, da ogni responsabilità e provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere, danneggiati durante l'esecuzione del servizio.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale, sono a carico dell'appaltatore che ne è il solo responsabile.

L'appaltatore dovrà altresì comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice - presentandone copia al Settore Servizi alla Comunità prima dell'avvio del servizio oggetto della appalto - una specifica assicurazione, per tutta la durata della appalto, suoi eventuali rinnovi o proroghe, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi formanti oggetto dell'appalto, comprese tutte le operazioni ed attività accessorie, complementari e integrative alle attività principali, nulla escluso né eccettuato.

La polizza dovrà prevedere i seguenti importi minimi:

MASSIMALI R.C.T.

Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di Euro 5.000.000,00 per ogni persona,
Euro 2.500.000,00 per danni a cose e/o animali.

MASSIMALI R.C.O.

Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di Euro 2.500.000,00 per ogni persona.

Dovrà inoltre prevedere espressamente le seguenti estensioni:

riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) la polizza deve prevedere:

- estensione del novero dei terzi all'Unione della Romagna Faentina e ai Comuni e all'AUSL Romagna che ne fanno parte e loro amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
- estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'appaltatore, nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dei servizi che formano oggetto del contratto;
- estensione alla responsabilità civile per danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione del servizio;
- estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose dell'appaltatore o dallo stesso detenute;
- estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi;

riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

- estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati;
- estensione al danno biologico;
- operatività ai sensi del D.Lgs. n. 38/2000 e del D.Lgs. n. 276/2003 di attuazione della Legge n. 30/2003 (c.d. Legge Biagi).

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivino all'Unione della Romagna Faentina e ai Comuni di Faenza, Brisighella, Castel Bolognese, Casola Valsenio, Solarolo, Riolo Terme, alla AUSL Romagna, agli utenti o a terzi, a persone o a cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'appaltatore.

L'appaltatore dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei beni danneggiati; in caso di mancata reintegrazione dei danni causati, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Unione della Romagna Faentina e l'Ausl Romagna, sono autorizzate a rivalersi delle spese sostenute, trattenendo i relativi importi dai successivi pagamenti, oppure, in caso di incapienza, dalla fideiussione depositata.

L'appaltatore è tenuto a dare al Settore Servizi alla Comunità dell'Unione, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

ART. 41 - PENALITA'

Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016. in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, si applicano penali il cui importo è determinato nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni poste a carico dell'appaltatore comporti l'applicazione di una penalità nell'importo massimo superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento propone la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Si applicano inoltre le seguenti penali:

INADEMPIENZA	PENALE
Mancato rispetto delle disposizioni nella realizzazione delle attività e/o monitoraggio e/o relativa rendicontazione	Fino a un massimo di € 1.000,00
Sostituzione delle figure professionali aggiuntive indicate in sede di offerta tecnica con altra figura NON avente professionalità ed esperienza equivalente.	€ 500,00 per ogni mese di inadempimento e per ogni figura professionale non
Mancato rispetto di elementi sostanziali indicati nella propria offerta	Da € 500,00 ad € 1.000,00
Sospensione o sostanziale inattività del servizio causata da assenza ingiustificata degli addetti	€ 500,00 al giorno
Atteggiamento degli operatori non corretto o sconveniente nei confronti dei beneficiari o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico	€ 500,00
Qualora da indagine effettuati ai sensi dell'art. 10 emerga uno standard qualitativo non soddisfacente del servizio erogato per cause imputabili al soggetto appaltatore	€ 500,00
Mancato rispetto della riservatezza su qualunque aspetto del servizio svolto	€ 500,00
Per ogni altra inadempienza	€ 200,00

ART. 42 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE PENALI

Il responsabile del procedimento addebita l'ammontare delle penalità sui crediti dell'appaltatore dipendenti dal contratto cui le stesse si riferiscono, con applicazione in sede di liquidazione della prima fattura successiva alla contestazione della penale e, ove non possibile, dalla cauzione prestata.

L'applicazione della penalità, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione, dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza da parte del responsabile del procedimento, rispetto alla quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro un

termine non inferiore a quindici giorni.

L'irrogazione della penale non esclude la richiesta del maggior danno subito.

ART. 43 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L'appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione nei casi e con le forme previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora si accerti che comportamenti dell'appaltatore concretano un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Il direttore dell'esecuzione, su indicazione del responsabile del procedimento formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni espresse dall'appaltatore, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione, su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto.

Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento, in merito ad eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Se il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, trova applicazione quanto disposto dal precedente art. 41 del presente capitolato.

Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Unione risolve il contratto fatto salvo il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. L'Unione provvederà all'immediato incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto imputabile all'appaltatore costituisce ai sensi dell'art. 1, co. 1, del D.L. n. 76/2020 convertito dalla L. n. 120/2020, causa di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dall'appaltante e opera di diritto.

La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del dirigente competente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, co. 9-bis, della Legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il responsabile del procedimento comunica all'appaltatore la determinazione di risoluzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e dispone con preavviso di venti giorni, che il direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali ed attrezzature e la relativa presa in consegna.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Unione il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'appaltatore inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente, al quale sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Unione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

10. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

(clausola risolutiva espressa). In questi casi la risoluzione del contratto si verifica di diritto a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, comunicata all'appaltatore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo PEC, dell'intenzione di valersi della clausola risolutiva.

ART. 44 - RECESSO

L'Unione della Romagna Faentina ha facoltà di recedere dal contratto, in qualunque momento, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 45 - DOMICILIO

L'appaltatore dichiara di eleggere il seguente domicilio, ai fini dell'esecuzione del contratto in oggetto:

(indicare l'esatto recapito presso il quale effettuare le comunicazioni relative all'esecuzione del presente contratto)

ART. 46 - FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di eventuali controversie tra Unione della Romagna Faentina/Ausl Romagna ed appaltatore in sede di esecuzione si esclude espressamente la competenza arbitrale.

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in sede di esecuzione del contratto è competente per territorio il Giudice del luogo in cui ha sede l'Unione della Romagna Faentina.

ART. 47 - ONERI FISCALI E SPESE

Tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata ivi comprese quelle bancarie e postali, e le eventuali spese di registrazione saranno a carico dell'appaltatore.

Il contratto verrà sottoscritto in modalità elettronica.

ART. 48 - RINVIO

Per quanto non contemplato nelle linee guida si fa espressamente riferimento alle vigenti disposizioni in materia di cui al D.Lgs. n. 50/2016, al D.M. n. 49/2018, alle Linee guida di attuazione ANAC, nonché alle disposizioni del codice civile

Art. 49 – DISPOSIZIONI FINALI

L'appaltatore prende atto che è stato definito un protocollo operativo tra l'Unione della Romagna Faentina e l'Azienda USL della Romagna per una diversa gestione delle linee di servizio finanziate con il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) in esecuzione dell'Accordo relativo alla gestione associata delle funzioni e degli interventi a valenza sociosanitaria, per il triennio 2020 – 2022 , Rep. n. 885 del 19/05/2020.

Il protocollo e l'accordo prevedono che le prestazioni finanziate con il FRNA rientrino nella gestione amministrativa dell'Azienda USL della Romagna per assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge in materia di certificazione dei bilanci previsti per la Aziende sanitarie. L'appaltatore si impegna fin da ora a recepire il contenuto dei predetti protocolli operativi, con particolare riferimento alle modalità di fatturazione, fermo restando che gli altri aspetti disciplinati dal presente capitolato non subiranno variazioni fino alla scadenza contrattualmente prevista e saranno recepiti dall'Azienda USL.